

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 25816 Anno 2015**

**Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA**

**Relatore: CENTONZE ALESSANDRO**

**Data Udienza: 12/05/2015**

## **SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:

1) **Di Caterino Massimo**, nato il 22/02/1972;

Avverso la sentenza n. 2760/2013 emessa l'01/10/2013 dalla Corte di appello di Napoli;

Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Enrico Delehay, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 13 febbraio 1991, n. 152; per il rigetto nel resto del ricorso;

Uditi per l'imputato l'avv. Mauro Iodice e l'avv. Gennaro Ciero;

## **RILEVATO IN FATTO**

**1.** Con sentenza emessa l'01/02/2013 il G.U.P. del Tribunale di Napoli, procedendo con rito abbreviato, condannava Massimo Di Caterino alla pena di anni 2 di reclusione e 600,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e alle pene accessorie di legge.

All'imputato si contestava la detenzione di una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa caricata con nove cartucce - di cui una nella camera di cartuccia - e di un ulteriore caricatore con otto cartucce dello stesso calibro, contestata al capo A), cui si collegavano i reati di cui ai capi B), C) e D) della rubrica. Tale reato risultava commesso a Francolise il 06/10/2012 ed era aggravato dalla latitanza dell'imputato latitante e dalla finalità di agevolare il clan dei casalesi, nel quale ricopriva un ruolo apicale.

La decisione di primo grado scaturiva dall'irruzione delle forze dell'ordine presso l'abitazione dove il Di Caterino trascorreva la latitanza, ubicata nella frazione del Comune di Sant'Andrea del Pizzone di Francolise, in via Roma n. 22, finalizzata all'esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dell'imputato dal G.I.P. del Tribunale di Napoli il 17/03/2012. Al momento dell'irruzione, l'imputato consegnava spontaneamente la pistola di cui al capo A), che deteneva con le modalità di cui in rubrica, custodendola all'interno di un marsupio di pelle.

Sulla scorta di tali elementi probatori, il Di Caterino veniva condannato alla pena richiamata in premessa.

**2.** Avverso tale sentenza l'imputato proponeva appello, a mezzo del suo difensore, censurando la mancata esclusione dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 e la mancata concessione delle attenuanti generiche; in via subordinata, si chiedeva il contenimento della pena irrogata all'appellante entro i minimi edittali.

**3.** Con sentenza emessa l'01/10/2013 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza impugnata sotto il profilo della responsabilità penale dell'appellante - peraltro non controversa - e del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, che veniva ritenuto congruo rispetto all'inquadramento della vicenda delittuosa in esame.

In conseguenza di tale giudizio di congruità, la corte territoriale confermava la pena irrogata all'imputato con la sentenza impugnata, condannandolo al pagamento delle ulteriori spese processuali.

4. Avverso tale sentenza Massimo Di Caterino ricorreva per cassazione, a mezzo dell'avv. Massimo Iodice, deducendo, quale unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, deducendo che nessun elemento probatorio provava che la pistola era detenuta dal ricorrente per agevolare la consorteria camorristica di cui in rubrica ovvero che l'arma fosse stata nella disponibilità del medesimo sodalizio criminale.

Si contestava, inoltre, l'assunto difensivo dal quale muoveva la corte territoriale nel formulare tale giudizio di colpevolezza dell'imputato, costituito dalla sua partecipazione, in posizione apicale, al clan dei casalesi, risultando tale circostanza meramente congetturale.

Tali ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

#### **1. Il ricorso è inammissibile.**

Deve, in proposito, rilevarsi che, nel caso di specie, non è contestabile la sussistenza dei presupposti dell'aggravante contestata ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, risultando accertato che la condotta del Di Caterino si inseriva in un contesto camorristico, collegato alla sfera di operatività del clan dei casalesi, conformemente alla contestazione di cui al capo A) della rubrica.

In tale ambito camorristico, il ricorrente, ricopriva un ruolo associativo di rilievo, nel valutare il quale occorre rilevare che la detenzione della pistola con matricola abrasa calibro 7,65 e delle relative munizioni veniva accertata all'esito di una perquisizione eseguita all'interno dell'abitazione dove il Di Caterino trascorreva la sua latitanza, attuata per sfuggire all'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Napoli il 17/03/2012.

In questa cornice, in via preliminare, deve rilevarsi che costituisce un orientamento ermeneutico consolidato quello secondo cui, per la configurazione dell'aggravante dell'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, non è necessario un collegamento esclusivo tra la condotta delittuosa e la consorteria criminale al quale l'imputato risulta collegato, essendo possibile che il comportamento illecito miri al perseguimento di finalità personali, purché connesse alla sfera di operatività dello stesso sodalizio. Ne consegue che la detenzione di un'arma da parte di un associato a un'organizzazione camorristica, resosi latitante per sfuggire alla cattura, ha certamente la funzione preminente di tutelare la sua sicurezza personale durante la latitanza, ma mira al contempo a dimostrare a



eventuali terzi il proprio potere associativo (cfr. Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, dep. 29/04/2014, Pagano e altri, Rv. 260007).

In questa cornice ermeneutica, occorre ulteriormente evidenziare che il Di Caterino non soltanto versava in una condizione di latitanza, ma si sottraeva alla misura cautelare emessa nei suoi confronti sin dal 2010, predisponendo al contempo una serie di accorgimenti idonei a garantirgli la sua sicurezza personale, come dimostrato dal fatto che poteva accedere dal bagno dello stesso immobile a un rifugio protetto dove nascondersi. Tale accesso, in particolare, veniva attivato dal box doccia del bagno dell'immobile, consentendo lo spostamento delle pareti e l'ingresso nel bunker adiacente.

Inoltre, nel corso della perquisizione domiciliare eseguita nell'immediatezza dei fatti, venivano sequestrati una cospicua somma di denaro, ammontante a circa 9.000,00 euro e otto "pizzini", recanti indicazioni dettagliate di soggetti presumibilmente sottoposti a estorsione, nonché luoghi e somme di denaro da riscuotere, che evidenziavano come il Di Caterino continuava a esercitare il suo ruolo apicale all'interno del clan dei casalesi nel luogo dove trascorrevano la sua latitanza, nel corso della quale veniva arrestato.

Sulla base di questi univoci elementi probatori, sulla ricorrenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, deve concordarsi con la pronuncia della corte territoriale, quando, a pagina 4 del provvedimento in esame, con una motivazione esente da censure, affermava: «Ebbene si ritiene che proprio il contesto della condotta illecita dell'imputato deponga univocamente per l'affermazione di una potenzialità elevata del Di Caterino ed una disponibilità di risorse che in punto di logica può essere giustificata unicamente con la speculare disponibilità dell'associazione predominante sul territorio, individuabile nel clan dei casalesi».

Nel caso di specie, a prescindere dai legami tra il Di Caterino e il clan dei casalesi, che pure possono ritenersi incontrovertibili, la conferma della correttezza delle contestazioni elevate al ricorrente ci proviene dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di reati di criminalità organizzata, la ratio della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, non è solo quella di aggravare la pena per chi utilizza metodi mafiosi o agisce al fine di agevolare associazioni mafiose, ma anche nei confronti di chi – pur non organicamente inquadrato in tali associazioni – agisca con metodi mafiosi o, comunque, dia un contributo al raggiungimento dei fini di un'associazione mafiosa» (cfr. Sez. 2, n. 44402 del 27/09/2004, dep. 12/11/2004, Colicchia, Rv. 231010).

Queste considerazioni processuali inducono a ritenere inammissibili le doglianze difensive esaminate.



**2.** Per queste ragioni il ricorso proposto da Massimo Di Caterino deve essere dichiarato inammissibile, con la sua condanna al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in 1.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 maggio 2015.